

TAR Lazio, Sezione Prima Quater, Sentenza n. 3355 del 14 febbraio 2025

Appalti di forniture – Risoluzione per inadempimento – Annotazione nel Casellario Anac – Anac deve valutare “utilità” della notizia

Pubblicato il 14/02/2025

N. 03355/2025 REG.PROV.COLL.

N. 07279/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7279 del 2024, proposto da (...) S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anac-Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di (...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

(...), in proprio e nella qualità di Amm.re delegato e legale rapp.te (...)spa, rappresentato e difeso dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del Provvedimento Anac del 19 giugno 2024, trasmesso con pec del 19 giugno 2024, reso all'esito del procedimento di annotazione nel Casellario Informatico n. 3952/2023 avviato a seguito della segnalazione n° 59672 del 21 luglio 2023 effettuata dal Comune di (...) in ordine alla risoluzione del “contratto di fornitura di n. 22 (ventidue) autobus corti urbani diesel, classe europea I, di lunghezza mt 8,00, con propulsore alimentato a gasolio; fornitura n. 38 (trentotto) autobus urbani lunghi a metano, classe europea I, di lunghezza mt. 12,00, con propulsore alimentato a gas naturale metano – CIG (...) – (...)”, con cui è stata comunicata la pubblicazione nell’area B del Casellario Informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei **contratti pubblici** di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n° 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n° 861 del 2 ottobre 2019) della seguente annotazione “*La Stazione Appaltante (S.A.) Comune di (...) - C.F. (...) con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 59672 del 21.07.2023 ha segnalato di avere disposto con Determinazione Dirigenziale n. 8280 del 10.07.2023 la risoluzione contrattuale avente ad oggetto l'affidamento della "Fornitura di n. 22 (ventidue) autobus corti urbani diesel, classe europea I, di lunghezza mt 8,00, con propulsore alimentato a gasolio; fornitura di n. 38 (trentotto) autobus urbani lunghi a metano, classe europea I, di lunghezza mt 12,00, con propulsore alimentato a gas naturale metano -C.I.G(...) + (...)" nei confronti dell'Operatore Economico (O.E.) (...) S.p.A. - C.F. (...) per inadempimento. La fornitura in questione -finanziata con risorse a valere sull'azione 4.6.2. dell'Agenda Urbana IT| "(...)" del PO FESR Sicilia 2014-2020, programma di investimenti che avrebbe dovuto essere chiuso inderogabilmente il 31.12.2023 - avrebbe dovuto essere necessariamente conclusa entro giugno/luglio 2023, pena la decadenza dell'intero finanziamento. L'Accordo Quadro prevedeva*

la consegna degli autoveicoli per il lotto n. 1 entro 180 e per il lotto n. 5 entro 250 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 9.3.2022. Il termine di consegna è stato prorogato più volte a seguito delle oggettive difficoltà nel reperimento di componenti essenziali alla costruzione dei veicoli, addebitabili a cause di forza maggiore quale diretta conseguenza dell'emergenza sanitaria e poi del conflitto bellico. Nella riunione del 18.5.2023 l'O.E. ha fornito rassicurazioni in ordine alla risoluzione dei problemi di natura organizzativa e di approvvigionamento dei materiali e si è impegnato a provvedere, previa rinegoziazione del termine di consegna degli autobus, entro e non oltre il 31.10.2023. Con comunicazione del 25.5.2023 l'affidataria ha trasmesso alla S.A. due diagrammi di Gantt di produzione di entrambi i contratti di fornitura che descrivono le fasi del ciclo di produzione dei bus dalla fase di montaggio a quella di consegna e che avrebbero garantito la consegna di tutti i bus in questione entro il 31.10.2023. Con comunicazione del 12.06.2023 la committente ha chiesto all'O.E. di trasmettere adeguata documentazione probatoria a sostegno delle argomentazioni sottese alle ragioni ostative esposte nel corso della riunione del 18.5.2023, che hanno impedito l'adempimento contrattuale al fine di valutare la rinegoziazione dei contratti secondo le indicazioni fornite dall'ANAC nella deliberazione n. 27/2022, con esplicitazione delle eventuali condizioni che avrebbero formato oggetto della proposta di rinegoziazione, invitando l'impresa a comunicare l'accettazione di tale proposta. (...) S.p.A. non solo non ha riscontrato detta proposta, ma il 13.6.2023 l'intero CDA si è dimesso e l'Amministratore delegato dimissionario con nota del 22.6.2023 ha comunicato che la valutazione della proposta avrebbe dovuto essere operata dalla subentrante Governance nazionale. Il Comune di (...) non ha mai ricevuto riscontro e con decreto della Regione (...) n. 184/2024 è stato revocato il finanziamento di € 17.230.289, 10 con un ingente danno per la collettività cittadina. (...) S.p.A. ha eccepito quanto segue. L'interruzione della catena delle sub forniture causata dal conflitto russo-ucraino ha determinato un vero e proprio blocco delle filiere produttive di diversi settori ed in particolar modo del settore delle automotive con conseguente impossibilità per i fornitori di consegnare i prodotti elettronici necessari per la produzione degli autobus. Per tale ragione il Comune avrebbe dovuto concedere una congrua dilazione del termine per la consegna dei mezzi oggetto della fornitura, invece di intimare la risoluzione ed escutere le polizze fideiussorie. Con ordinanza del 27.11.2023

il Tribunale di Palermo (R.G. 15378/2023) ha accolto il ricorso di (...) S.p.A., inibendo al Comune di escutere le polizze. Tale ordinanza è stata impugnata dal Comune e con ordinanza del 21.3.2024 il Tribunale di Palermo in composizione collegiale ha respinto, confermato integralmente il provvedimento cautelare. Dunque, anche alla luce di tali provvedimenti può ritenersi indubbiamente acclarata la sussistenza di cause di forza maggiore impeditive del regolare adempimento dei contratti in questione e pertanto l'inesistenza di alcun grave inadempimento dell'impresa. Sebbene l'affidataria non abbia chiesto alcun indennizzo e/o risarcimento di alcun genere in via giudiziale, la S.A. ha trascurato ogni dovere di rinegoziare i termini delle forniture e di tenere un comportamento maggiormente conforme ai canoni della buona fede e della trasparenza. Il diritto alla rinegoziazione nei contratti pubblici alterati da eventi straordinari ed eccezionali è stato anche riaffermato dal principio generale del nuovo Codice dei contratti pubblici al fine della conservazione dell'equilibrio contrattuale. In tal senso anche la delibera ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022 che ha sancito che "L'adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanzarsi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori.." La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n. 861 del 2.10.2019), e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche.”;

- ove occorra e per quanto lesiva, della nota Anac n° 40705 del 28 marzo 2024, trasmessa con pec del 28 marzo 2024, con è stato comunicato all'operatore economico ed alla stazione appaltante l'avvio al procedimento per l'inserimento della predetta annotazione nel Casellario informatico;

- per quanto occorra, l'annullamento e/o la disapplicazione delle l'art. 8, co. 2,lett. b), del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico adottato con delibera n. 861 del 2.10.2019, nella parte in cui prevede l'annotazione nella Sezione B del Casellario Informatico delle e notizie, le informazioni e i dati emersi nel

corso di esecuzione dei **contratti pubblici**, relativi a: “i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio” senza fare alcun distinguo in ragione della congiuntura in cui tale eventi si verificano.

- di ogni altro atto e provvedimento, comprese deliberazioni interne o verbali di organi e commissioni di ANAC, comunque presupposto, correlato, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto;

con riserva espressa di formulare motivi aggiunti.

In subordine, per la rettifica dell'annotazione previa correzione con le seguenti richieste, precisazioni ed integrazioni *“Si dà atto che (...) S.p.A. ha contestato giudizialmente il provvedimento di risoluzione con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palermo notificato l'11 gennaio 2024, giudizio pendente sub R.G. 725/2024.”*.

Con espressa riserva di agire per la condanna al risarcimento del danno professionale, morale e di immagine che la ricorrente, medio tempore, dovesse ingiustamente subire qualora, a causa e per effetto della impugnata annotazione inserita nella Sezione B del Casellario Informativo, venisse pregiudicata nella partecipazione a procedure ristrette, ad invito e negoziate, ovvero dovesse subire provvedimenti di esclusione nelle procedure aperte ed in corso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (...) e dell'Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente - società (...) S.p.A. – ha subito un'iscrizione sul Casellario

Informatico n. 3952/2023 nell'ambito di un procedimento dinanzi all'Anac, ai sensi dell'art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, avviato a seguito della segnalazione n° 59672 del 21 luglio 2023 del Comune di (...) riguardante la risoluzione del “contratto di fornitura di n. 22 (ventidue) autobus corti urbani diesel, classe europea I, di lunghezza mt 8,00, con propulsore alimentato a gasolio; fornitura n. 38 (trentotto) autobus urbani lunghi a metano, classe europea I, di lunghezza mt. 12,00, con propulsore alimentato a gas naturale metano – CIG (...) – (...)”.

1.1. La ricorrente, infatti, è risultata aggiudicataria della gara per l'acquisto, da parte del Comune di (...), di mezzi da dedicare alla mobilità urbana della città, svoltasi tramite servizio di committenza della (...) S.p.A al fine di procurarsi la fornitura di n. 22 autobus corti urbani diesel, classe europea I, di lunghezza mt 8,00, con propulsore alimentato a gasolio, per l'importo complessivo di €. 4.611.420,00 oltre IVA; nonché un'ulteriore fornitura di n. 38 autobus urbani lunghi a metano, classe europea I, di lunghezza mt 12,00, con propulsore alimentato a gas naturale metano e per l'importo complessivo di € 9.292.160,00 oltre IVA. Il 28 luglio 2021, pertanto, ha stipulato con (...) l'Accordo Quadro con contestuale Capitolato tecnico.

La società riferisce di aver incontrato numerose difficoltà nell'adempimento, dovute ai noti eventi internazionali, sempre comunicati alla stazione appaltante che, nonostante ciò, ha ritenuto, con lettera del 19 luglio 2023, di risolvere i **contratti** per inadempimento, escutendo le polizze fideiussorie e segnalando la circostanza all'Anac.

Avverso tale decisione la ricorrente ha adito il Tribunale di Palermo, proponendo ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo che venisse inibita l'escussione delle polizze fideiussorie.

Il Tribunale di Palermo con ordinanza collegiale 27 novembre 2023, confermata in sede di reclamo con ordinanza 21 marzo 2024, ha accolto il ricorso con diffusa motivazione spesa nel senso di riconoscere l'impossibilità sopravvenuta della

prestazione per causa non imputabile alla società.

Nel frattempo il procedimento dinanzi all'Anac è proseguito e l'Autorità, nonostante fossero intervenute le suddette pronunce, ha ritenuto di procedere all'iscrizione nel Casellario Informatico della risoluzione contrattuale, quale notizia utile, ai sensi dell'art. 210, co. 10, d.lgs. n. 50/2016.

1.2. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto la presente impugnazione, affidandola ai seguenti motivi:

“§ 1 Violazione e falsa applicazione del “regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” approvato con delibera n. 861 del 02.10.2019 modificato con decisione del consiglio del 29.07.2020 – Violazione degli artt. 3, 41 e 97 della costituzione – Eccesso di potere per sviamento – Mancata osservanza di autolimiti -Travisamento ed erronea valutazione dei fatti”, deducendo l’erroneità della decisione dell’Autorità che ha preso posizione sui fatti oggetto della segnalazione, reputandoli attendibili in contraddizione con quanto ritenuto dal giudice civile con le pronunce rese in sede cautelare.

“§ 2 Violazione e falsa applicazione dell’art. 213, comma 10 D.L.GS n° 50/2016 e dell’art. 3 L. N. 241/1990 sotto il profilo della mancanza o insufficienza della motivazione. Violazione dell’art. 17, comma 2 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico ANAC del 2 ottobre 2019. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, arbitrarietà ed illogicità”, in quanto l’Anac nel corpo del provvedimento non avrebbe tenuto conto delle osservazioni difensive della ricorrente, riportandole solo nel testo dell’annotazione, escludendo anche la necessità di accogliere la richiesta di audizione.

“§ 3 Violazione degli artt. 1 e 10 L. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Violazione dell’art. 17 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico ANAC del 2 ottobre 2019 sotto altro profilo. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed arbitrarietà.”, essendo l’annotazione incompleta nella parte in cui omette di dar conto che pende giudizio,

dinanzi al Tribunale di Palermo, avente ad oggetto la domanda di accertamento dell'illegittimità risoluzione contrattuale, contrassegnato con r.g.n. 725/2024 e riferisce in maniera incompleta le difese articolate dalla ricorrente.

In subordine ha domandato *“rispetto alla domanda di annullamento, la rettifica dell'annotazione previa correzione con le seguenti richieste, precisazioni ed integrazioni «Si dà atto che (...) S.p.A. ha contestato giudizialmente il provvedimento di risoluzione con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palermo notificato l'11 gennaio 2024, giudizio pendente sub R.G. 725/2024»”*.

“§ 4 Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico ANAC del 2 ottobre 2019. Eccesso di potere per errore sui presupposti, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione e contraddittorietà. Difetto di motivazione sotto altro profilo.”, avendo l'Autorità annotato la risoluzione contrattuale senza valutare né motivare adeguatamente in ordine all'utilità della notizia in rapporto alle finalità proprie del Casellario.

Ha, quindi, concluso per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa istanza cautelare.

1.3. L'Anac si è costituita, depositando memoria il 27 luglio 2024, con cui ha sostenuto la correttezza della sua valutazione, evidenziando che all'epoca dei fatti antecedenti alla conclusione del procedimento istruttorio da parte dell'Autorità erano intervenute soltanto due pronunce cautelari riportate nel testo dell'annotazione, non essendo a conoscenza dell'intervenuta instaurazione del giudizio a cognizione ordinaria.

Ha rappresentato che in data 4 luglio 2024 l'annotazione è stata integrata con l'aggiunta del seguente periodo: *“Si dà atto che (...) S.p.A. ha contestato giudizialmente il provvedimento di risoluzione con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palermo notificato l'11 gennaio 2024, giudizio pendente sub R.G. 725/2024. (...) S.p.A. con ricorso innanzi al TAR Lazio - Roma (con istanza cautelare) ha altresì impugnato il provvedimento ANAC del 19 giugno 2024 che ha disposto la presente annotazione nel Casellario informatico”*.

1.4. Si sono costituiti altresì (...), nella sua qualità di nuovo amministratore delegato della società (...) spa, aderendo alle difese della ricorrente, e il Comune di (...), che ha rappresentato la doverosità di segnalare all'Anac l'intervenuta risoluzione contrattuale.

1.5. Il collegio, con ordinanza Tar Lazio, sez. I quater, 31 luglio 2024, n. 3475, ha accolto la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato.

1.6. Intervenuta la rinuncia degli originari difensori della ricorrente, con subentro di nuovo procuratore, e depositate le memorie ex art. 73 c.p.a. da parte della ricorrente e di (...), all'udienza pubblica del 4 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

3. Innanzi tutto va dato atto della sopravvenuta carenza di interesse rispetto al terzo motivo di ricorso, posto che l'Anac ha documentato di aver rettificato l'annotazione inserendo il seguente inciso *“Si dà atto che (...) S.p.A. ha contestato giudizialmente il provvedimento di risoluzione con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palermo notificato l'11 gennaio 2024, giudizio pendente sub R.G. 725/2024. (...) S.p.A. con ricorso innanzi al TAR Lazio - Roma (con istanza cautelare) ha altresì impugnato il provvedimento ANAC del 19 giugno 2024 che ha disposto la presente annotazione nel Casellario informatico”*, recependo, in sostanza, la richiesta formulata dalla ricorrente.

4. Passando al merito, in difetto di espressa graduazione contenuta nel gravame, l'esame delle censure articolate nel ricorso introduttivo va svolto secondo priorità logica in relazione all'interesse di cui è chiesta tutela, esaminando prioritariamente i vizi che condurrebbero al miglior risultato rispondente all'interesse della parte ricorrente, rispetto all'accoglimento di censure concernenti vizi di carattere procedimentale.

Del resto rientra nel potere del giudice amministrativo *“derivante dal particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato all'esercizio della funzione pubblica, decidere l'ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse*

esistente sul piano logico-giuridico, non alterabile dalla semplice richiesta dell'interessato (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 febbraio 2015, n. 552). L'ordine del giudice nella disamina delle censure proposte dalla parte ricorrente non può comunque prescindere dal principio dispositivo, che regola anche il processo amministrativo e comporta la necessità di esaminare prima quelle censure dal cui eventuale accoglimento deriverebbe un effetto pienamente satisfattivo della pretesa della parte medesima. L'eventuale assorbimento dei motivi disposto dal giudice amministrativo non può infatti prescindere dalla fondamentale necessità che la soluzione prescelta, anche in mancanza di espressa graduazione dei motivi, deve essere quella che meglio soddisfa l'interesse del ricorrente, perché la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 dicembre 2011, n. 6625).” (Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513).

5. Ciò posto, sono fondate le doglianze articolate nel primo e nel quarto motivo di ricorso con cui parte ricorrente ha lamentato – in sostanza – che l’Autorità non ha adeguatamente considerato il fatto che prima dell’adozione del provvedimento di annotazione il Tribunale civile di Palermo aveva inibito al Comune di riscuotere la polizza fideiussoria n. 420364331 del 24.02.2022 per l’ammontare di euro € 129.119,76 e la polizza n. 420364329 del 24 febbraio 2022 per un importo di € 2.267.287,04 e autorizzato la (...) S.p.A. a non pagare in favore del Comune medesimo la somma di cui alle predette polizze.

5.1. A tal riguardo, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che l’Anac, nell’esercizio del potere di annotazione, ha il dovere di verificare “*l'utilità (concreta) della notizia in relazione alla sua possibile rilevanza nell'accertamento della causa di esclusione dell'inaffidabilità professionale dell'operatore economico*” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 giugno 2021, n. 4299), ovvero che “*l’Autorità non deve certo valutare se la notizia annotata costituisce di per sé motivo di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016, ma non può esimersi dal considerare se la stessa è idonea o meno a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità*

dell'operatore economico di cui alla citata disposizione” (Tar Lazio, I-quater, 5 ottobre 2022, n. 12637).

5.2. La giurisprudenza consolidata ritiene, in proposito che *“la risoluzione del contratto disposta da una stazione appaltante costituisce un’ipotesi tipica di annotazione rispetto alla quale può riconoscersi ad ANAC un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata da evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità dell’operatore economico”* (cfr. Tar Lazio, I-quater, 28 marzo 2023, n. 5326 e 5 ottobre 2022, n. 12637).

Tuttavia, anche con riferimento ai provvedimenti di risoluzione che costituiscono un’ipotesi tipica di notizia utile da annotare sul casellario, in relazione alla quale l’obbligo di motivazione circa l’utilità della notizia può ritenersi attenuato, la giurisprudenza amministrativa ha anche rimarcato il dovere dell’Autorità di apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, ovvero la non manifesta illegittimità della risoluzione stessa (cfr. di recente Tar Lazio, I-quater, 1 dicembre 2023, n. 18068 e 29 gennaio 2024, n. 1748).

6. Premesso quanto sopra, nel caso di specie non appare corretta la decisione dell’Anac di procedere all’annotazione dell’intervenuta risoluzione contrattuale quale notizia utile, nonostante prima dell’annotazione medesima fossero intervenute ben due pronunce in sede cautelare, inibitorie della riscossione della polizza fideiussoria.

Deve infatti osservarsi che, sebbene le ordinanze in questione siano emesse nell’ambito di un giudizio cautelare e non abbiano direttamente ad oggetto la legittimità della risoluzione contrattuale disposta dal Comune di (...), in ogni caso, stante la correlazione tra l’escussione della polizza e il preteso inadempimento, motivano diffusamente in ordine ai presupposti della risoluzione contrattuale.

Ebbene, tali argomenti non sono stati presi in considerazione dall’Autorità che si è limitata a dar conto dell’esito di tali giudizi, senza trarre alcuno spunto di

riflessione rispetto al loro esito.

Segnatamente, non può disconoscersi che le ordinanze in questione abbiano diffusamente motivato sulla sussistenza di un'impossibilità sopravvenuta della prestazione con articolata motivazione in ordine alla non imputabilità del ritardo alla ricorrente (si veda il passaggio dell'ordinanza cron. n. 4213/2023 del 28 novembre 2023, confermata in sede di reclamo collegiale con ord. 1413/2024 del 21 marzo 2024 che ha definito il reclamo in cui si legge “*La valutazione comparativa del comportamento dei contraenti (Comune e (...)), per come ricostruibile allo stato degli atti, non induce a riconoscere nel contegno di (...) (e neppure, a ben vedere, in quello del Comune) i caratteri dell'inadempimento compromettente l'equilibrio sinallagmatico del contratto; piuttosto, la documentazione e la corrispondenza prodotte da (...) a riprova della non imputabilità (anche remota) del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione – opportunamente richiamata dal giudice a quo (cfr. pag. 5 e ss. dell'ordinanza) – denotano chiaramente la sopravvenienza in corso di rapporto di un ostacolo transitorio idoneo a esentare il debitore da responsabilità da ritardo (ex art. 1256, secondo comma, c.c.), dovuto, nello specifico, a significative difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime, specie nel settore dei semiconduttori e componenti elettroniche, a causa del conflitto russo-ucraino.*”);

Tali articolate considerazioni del Tribunale di Palermo da un lato suffragano la tesi che sostiene la manifesta illegittimità della risoluzione e, per altro verso, non sono state adeguatamente valutate dall'Autorità, che annotato la risoluzione senza prendere posizione alcuna sui profili di illegittimità rilevati proprio dal giudice competente a giudicare sulla stessa.

Anzi nel testo del provvedimento l'Autorità, come condivisibilmente osservato dalla parte ricorrente, prende posizione a sostegno dell'opposta tesi della sussistenza del grave inadempimento della ricorrente “*per aver dichiarato a fine maggio 2023 di essere nelle condizioni adempiere le obbligazioni assunte, indicando la data di consegna del 31.10.2023 e non avere poi ottemperato alla propedeutica richiesta di produzione di documentazione probatoria al fine di una rinegoziazione dei contratti secondo le indicazioni fornite*

dall'Anac, omettendo di fatto di formalizzare l'impegno assunto dall'A.D. della Società nella riunione del 18.5.2023.” (si veda pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato).

Significativo, sotto questo profilo, il fatto che, a fronte delle medesime difese articolate dal Comune di (...) dinanzi al Tribunale, il giudice abbia ritenuto di non condividere tale ricostruzione affermando *“Invero, deve darsi atto che con nota del 12.06.2023 il Comune di (...) ha manifestato la sua disponibilità a consentire ad una rinegoziazione con termine di consegna entro il 31.10.2023, tuttavia, la società ricorrente nel frattempo ha subito anche una modifica nella governance, sicchè con nota del 22.06.2023 ha chiesto al Comune di attendere l'insediamento del nuovo c.d.a., del Presidente e dell'amministratore delegato; senonchè il Comune, anziché intavolare con la nuova governance le trattative per una rinegoziazione dei termini contrattuali, con determina del 10 luglio 2023 ha risolto il contratto e ha avviato il procedimento per l'escussione delle garanzie. Neppure in corso di causa, a fronte della proposta della ricorrente di consegnare gli autobus entro il termine di mesi sei dalla sottoscrizione importo 600,00 -7 -di un accordo di rinegoziazione, il Comune si è reso disponibile a rivedere la sua posizione. A nulla vale eccepire che le risorse economiche necessarie al finanziamento della fornitura degli autobus gravassero sul Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, con onere dell'amministrazione di rendicontare le citate risorse entro il 31 dicembre 2023, atteso che in vista dell'eventuale accordo di rinegoziazione delle forniture il Comune avrebbe ben potuto richiedere una proroga dell'onere di rendicontazione.”* (cfr. ord. Tribunale di Palermo già citata).

7. Conclusivamente, l'annotazione è illegittima per essersi sovrapposta alla decisione del giudice competente sulla vicenda contrattuale oggetto di annotazione, senza compiutamente esaminare le ragioni di tale scelta, dandone conto nella motivazione del provvedimento.

8. I restanti motivi possono essere assorbiti, sulla base delle considerazioni già sopra espresse sopra al paragrafo sub. 4.

9. Per tutte le ragioni sopra evidenziate, il provvedimento impugnato va annullato, salvi i doveri informativi della stazione appaltante nei confronti di Anac sugli

sviluppi della vicenda e il conseguente – prudente e attento – esercizio del potere di annotazione da parte dell’Autorità in relazione alle eventuali notizie utili che sopravverranno in relazione alla medesima vicenda.

10. Le spese di lite, data la peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

Caterina Lauro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Caterina Lauro

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO